



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009202 - 03/10/2012 - USCITA
Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO:dt

Roma, 3 ottobre 2012
Informativa n. 75/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: indicazioni su rilascio del certificato di compiuto tirocinio alla luce della lettera MIUR ai Rettori

Caro Presidente,

il 27 settembre scorso il Ministero dell'Università ha inviato a tutti i Rettori delle Università un parere avente ad oggetto la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (vedi allegato).

Il MIUR, anche in considerazione di quanto espresso nella circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012 (informativa n. 61 del 27 luglio 2012), ha espresso l'avviso che possono essere ammessi all'esame di Stato tutti coloro che hanno compiuto 18 mesi di tirocinio professionale, anche se il tirocinio ha avuto inizio antecedentemente al 24 gennaio 2012.

Con riferimento poi al tirocinio contestuale agli studi, il MIUR chiarisce che è comunque necessario che un anno di tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea¹.

Alla luce di quanto affermato dal Ministero dell'Università e con riferimento ai soli tirocini contestuali agli studi, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni:

- ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è sufficiente il mero compimento dei 18 mesi ma è altresì necessario:
 1. che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale;
 2. che dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale siano stato compiuto 1 anno di tirocinio. Pertanto, il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi.

Un cordiale saluto

Claudio Siciliotti

¹ Sul punto si veda anche la risposta a PO 204/2012 pubblicato sul sito di categoria www.commercialisti.it.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

Prot. n. 2992
del 27-9-2012

Ai Rettori
delle Università
LORO SEDI


OGGETTO: Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.

Con riferimento alla disposizione in oggetto e in considerazione dell'evoluzione interpretativa della stessa, questo Ministero, anche alla luce delle considerazioni espresse nella circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012, esprime l'avviso che, coloro che hanno già effettuato diciotto mesi di tirocinio professionale, anche se iniziato antecedentemente all'entrata in vigore della norma in questione, possano essere ammessi all'esame di Stato.

La nuova norma prevede però che "per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica". Pertanto, secondo la nuova disposizione normativa, è comunque necessario, ai fini del compimento della pratica professionale, che un periodo di dodici mesi debba essere svolto dopo il conseguimento della laurea.

Ovviamente l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria sull'idoneità dei candidati allo svolgimento della professione.

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008991 - 28/09/2012 -
INGRESSO
Allegati : 0



* 0 0 0 1 2 6 7 1 3 0 8 *

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livoni)